



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Piazza XX Settembre, 22 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 23 del 04.05.2016

Oggetto: Affidamento incarico di consulenza stragiudiziale per l'anno 2015. Liquidazione compenso all'Avv. Arizzi di Firenze (**elenco di liquidazione n. 252/16**)

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.LGS n.267/2000.

Il Responsabile dell'Area Tecnico Amministrativa

Dott. Giovanni Natali

Firmato in originale

IL DIRETTORE

Richiamato il Decreto del Vice Presidente della Società della Salute n.1 del 13.04.2015 con il quale lo scrivente è stato riconfermato Direttore della Società della Salute della Valdinievole;

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 n° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R. n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 23.02.2015 avente per oggetto: "Bilancio preventivo economico anno 2015, pluriennale 2015 – 2017 e Piano Programma 2015. Approvazione";

Richiamata la determina n. 9 del 06.03.2015 "Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo economico anno 2015 avvenuto con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 3 del 23.02.2015. Adozione";

Richiamata la determina n. 23 del 05.06.2015 avente per oggetto: "Piano degli Obiettivi della Società della Valdinievole per l'anno 2015. Approvazione";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 13 del 26.10.2015 avente per oggetto: "Bilancio Preventivo Economico SdS Valdinievole 2015. Variazione di bilancio n. 1.;

Vista la determina del Direttore n. 49 del 18.11.2015 avente per oggetto: “Assegnazione dei budget a seguito dell’approvazione della variazione di bilancio n. 1 avvenuta con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 13 del 26.10.2015. Adozione”;

Premesso che:

- l’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, come sostituito dall’art. 46 co. 2 del D. Lgs. 112/2008 (convertito nella L. 133/2008) prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 D. Lgs. 267/2000;
- che tale previsione è diretta a rafforzare i controlli sulle spese sostenute dagli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, allo scopo di indurre gli stessi a contenere la spesa corrispondente, utilizzando in primis e nel modo migliore le risorse umane che, già in servizio e in possesso delle necessarie competenze, siano disponibili e impiegabili in modo proficuo anche in attività diverse e collaterali a quelle loro già assegnate in rapporto al profilo rivestito, alla posizione ricoperta e alla categoria di classificazione;
- che la Corte dei Conti, Sezioni Unite, con deliberazione 15 Febbraio 2005, n. 6/CONTR/05, avente ad oggetto "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 Dicembre 2004, numero 311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (articolo 1, commi 11 e 42) " ha fornito l’esatta definizione degli incarichi in oggetto prevedendo che: gli incarichi di consulenza “(...) riguardano le richieste di pareri ad esperti”;

Considerato che, attualmente, in materia di incarichi e consulenze, è indispensabile fare riferimento all’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 che prevede che le amministrazioni pubbliche, enti locali compresi, per esigenze a cui non possano far fronte con personale in servizio, possano conferire incarichi individuali a esperti di particolare e comprovata specializzazione, attraverso contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa;

Ritenuto, ai fini dell’applicazione delle disposizioni appena richiamate, doversi intendere:

- a) per “consulenze”, le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, che nel caso specifico riguarda l’acquisizione di consulenze stragiudiziali in campo giuridico amministrativo;

Considerato che

- nello svolgimento dell’attività amministrativa, può rendersi necessario il supporto di un legale qualificato che abbia realizzato attività analoghe;
- la Società della Salute della Valdinievole non dispone, all’interno della propria organizzazione, di un ufficio di contenzioso legale competente a svolgere l’incarico il cui oggetto è la prestazione saltuaria di consulenza legale per questioni di particolare complessità da realizzarsi comunque con tempistiche rapide;
- che l’ente nel proprio organico interno risulta carente di idonea alta professionalità in grado di svolgere le consulenze necessarie per contenziosi stragiudiziali che potrebbero avere risvolti in giudizio
- si è reso pertanto necessario avviare il procedimento ex art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di un incarico ad un soggetto esterno esperto, in possesso di comprovata e particolare specializzazione in campo legale;

Considerato che l’incarico in argomento non implica lo svolgimento di attività ordinaria dell’amministrazione, bensì richiede una particolare e comprovata specializzazione poiché:

- a. l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, e corrisponde a obiettivi e progetti specifici e determinati risultando coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
- b. l’amministrazione ha preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, attraverso una concreta ricognizione dei profili professionali presenti nella dotazione organica;

c. la prestazione possiede natura temporanea e altamente qualificata;

Considerato, altresì, che trattasi d'incarico fiduciario affidato a professionista e che consente di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica;

Dato atto, in ogni caso, che l'importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto nelle norme regolamentari interne dell'Ente;

Considerato che il professionista, Avvocato Franco Arizzi con studio in Firenze, Lungarno A. Vespucci, 20 – 50123 Firenze presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperto per fornire tali tipologia di pareri avendo, peraltro, già svolto per l'Ente prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto di corrispondere al professionista, Avv. Arizzi Franco con studio in Firenze, per lo svolgimento del suddetto incarico, la somma complessiva di €. 8.754,72, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni", la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", degli estremi dell'atto di conferimento, a qualsiasi titolo, d'incarico di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, per il quale è previsto un compenso, costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto stesso e per la liquidazione dei relativi compensi;

Preso atto della normativa contenuta nell'art. 2 co. 9 della Legge 296/2009 di conversione del D.L. 262/2006 in tema di pagamenti superiori ad €. 10.000,00 e del nulla-osta rilasciato dal competente Ente;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis "Società della salute: finalità e funzioni" e 71 novies, "Direttore della società della salute", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorzi" del D. Lgs 18.08.2000 n.267;

Visto il comma 5.2.4 "Il Direttore" dell'art. 5 "Organi consortili e statuto" della Convenzione della SdS che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza", comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Decreti legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa

1. di liquidare la somma di €. 8.754,72 al lordo della ritenuta d'acconto di €. 1.380,00 all'Avv. Franco Arizzi di Firenze così come risulta dall'elenco di liquidazione n. 252/16;
2. di imputare la spesa di €. 8.754,72 sul conto economico 0602 182310 budget 02-10-002 del bilancio preventivo economico 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che il CIG da indicare sul mandato è il nr. ZEF199F02E;
4. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D. Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della SdS Valdinievole (PT) <http://www.sdsvaldinievole.it/> secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali.
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
6. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Area Funzionale Tecnico Amministrativa;
 - Collegio Sindacale;
 - Area Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale.

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole

Dott. Claudio Bartolini

Firmato in originale

PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L.241/90 e s.m.i., dell'art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per "pubblicità notizia", copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il 04.05.2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal al

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia,

L'Ufficio di Segreteria
